



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino
Sezione lavoro**

Il Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente

**Sentenza contestuale
ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.**

Nella causa iscritta al n. 1095/2022 R.G.L.
promossa da:

CAPEZZERA Anna Stefania, c.f. CPZNST71C53L219E, elettivamente domiciliata in Torino, via Susa, n. 24 presso lo studio dell'avv. Maria Elena PORQUEDDU che la rappresenta e difende per procura in atti

RICORRENTE

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, p.iva 13756881002, elettivamente domiciliata in Torino, via Santa Maria, n. 9, rappresentata e difesa da Riccardo VISCA e Gian Paolo ZANONI come da procura speciale, rogito notaio dott. De NICOLA in Roma del 28.4.2022

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emilia CONROTTO dell'Avvocatura dell'Istituto, per procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Paolo Castellini, elettivamente domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado 9

RESISTENTI

Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento - avvisi di addebito - cartelle di pagamento.

Conclusioni delle parti

Per parte ricorrente: Richiama le conclusioni di cui al ricorso. Eccepisce l'irregolarità della notifica della cartella n. 11020110026317085; eccepisce che le notifiche effettuate via PEC provengono da indirizzi non inseriti in pubblici registri. Quanto alle

notifiche degli AVA prodotte dall'INPS evidenzia che l'Istituto ha prodotto solo degli screenshot delle notifiche che non consentono di verificare quale sia l'atto notificato. Rileva, pertanto, la nullità delle notifiche suddette. Quanto alla notifica del preavviso di ipoteca essa è nulla in quanto proveniente da indirizzo non proveniente da pubblici registri. Quanto alla notifica di intimazione di pagamento del 24.10.2019 è nulla in quanto manca la prova dell'invio della raccomandata informativa.

Per l'INPS: Richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.

Per Agenzia delle Entrate-Riscossione: Richiama le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 1°3.2022 la sig.ra CAPEZZERA Anna Stefania ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento 110 2021 9004619286000 notificata in data 11.1.2022 ed ai sottostanti ruoli, chiedendo all'adito Tribunale di revocare e/o annullare l'intimazione di pagamento opposta in relazione ai crediti di cui a 7 fra cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.

Si è costituito in giudizio l'INPS chiedendo, in via pregiudiziale, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale I di Torino; in via preliminare, ha poi domandato di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo, comunque, nel merito di rigettare il ricorso.

Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo di dichiarare la tardività/decadenza dell'opposizione, il difetto di legittimazione passiva dell'Agente di Riscossione per quanto attiene agli Ava INPS, rigettando, in ogni caso, nel merito il ricorso.

Con provvedimento in data 18.5.2022 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli impugnati e, infine, all'odierna udienza i difensori delle parti hanno discusso la causa che viene decisa con la presente sentenza.

* * * *

L'istanza dell'I.N.P.S. di integrazione del contraddittorio con l'Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale I di Torino non può essere accolta.

L'Istituto resistente motiva tale richiesta evidenziando che la cartella di pagamento n. 110 2011 0026317085000 è stata iscritta a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria Direzione Provinciale I di Torino-Ufficio Territoriale di Torino 3, comprendendo sia contributi previdenziali sia tributi di competenza di detta Amministrazione Finanziaria, non potendo, dunque, l'I.N.P.S., in caso di accoglimento del ricorso, procedere allo sgravio della cartella.

Pertanto, ciò che rileva ai fini del giudizio per fondare la legittimazione passiva è la titolarità del credito, che è dell'I.N.P.S., essendo stata impugnata la cartella in questione unicamente con riferimento ai crediti contributivi, mentre è irrilevante l'eventuale successiva attività amministrativa di sgravio.

Da ciò consegue che legittimato passivo, avuto riguardo ai crediti portati dalla cartella in esame e impugnati dalla ricorrente, è unicamente l'I.N.P.S., non potendosi, dunque, accogliere l'istanza di integrazione del contraddittorio formulata dall'Istituto.

Parimenti l'eccezione dell'I.N.P.S. di difetto di legittimazione passiva è infondata, atteso che la pronuncia richiesta dalla ricorrente e diretta ad ottenere la dichiarazione di prescrizione dei contributi dovuti, incide sul diritto di credito dell'istituto previdenziale.

Sussiste, altresì, la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avuto riguardo alle doglianze di parte ricorrente circa la mancata notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento e costituenti atti impositivi presupposti.

Ciò posto, va osservato che la ricorrente ha affermato di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta e riguardanti i crediti previdenziali per contributi IVS e contributi INPS; in ogni caso, ella eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi atteso che, qualora anche dovesse ritenersi effettuata la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito nelle date indicate nell'estratto di ruolo, purtuttavia, da tali date, sarebbero decorsi oltre 5 anni senza che sia stato posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione prima della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento.

Le difese dell'INPS e di Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno depositato la documentazione comprovante la regolare notifica delle 3 cartelle di pagamento e dei 4 avvisi di addebito opposti.

Pertanto, quanto alle cartelle di pagamento di cui risulta la prova della notifica all'11.3.2008 (n. 110 2007 0052742105000) e al 30.6.2009 (n. 110 2009 0001005658000), non è stata provata l'adozione di alcun atto interruttivo della prescrizione fino alla notifica, avvenuta via pec all'indirizzo as.capezzera@pec.it, che la ricorrente non contesta essere il proprio, dell'intimazione di pagamento n. 110 2016 9003590016000 in data 18.2.2016.

Pertanto, avuto riguardo a dette due cartelle di pagamento deve dichiararsi che Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata relativamente ai crediti I.N.P.S. (la cartella di pagamento n. 110 20070052742105000 comprende crediti dell'Erario e dell'I.N.P.S.) per essere il relativo diritto estinto per intervenuta prescrizione (peraltro, l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale è riconosciuta dalla stessa Agenzia delle entrate-Riscossione, che ha dichiarato di aver provveduto a sospendere qualsiasi attività esecutiva avuto riguardo a dette due cartelle).

Quanto alla cartella di pagamento n. 110 2011 0026317085000 essa risulta notificata a mani di addetto della casa/ufficio/azienda in data 8.4.2011, mentre gli avvisi di addebito opposti risultano notificati all'indirizzo PEC della ricorrente, rispettivamente, nelle date 3.11.2015 (n. 410 2015 0003770265000), 23.1.2016 (n. 410 20150010148045000), 14.6.2016 (n. 410 20160006076345000), e 17.11.2016 (n. 410 2016 0010835723000).

La difesa di parte ricorrente ha eccepito che le notifiche via PEC dell'INPS provengono da un indirizzo PEC non proveniente da pubblici registri, dovendosi, pertanto, considerare invalide; ha, inoltre, rilevato che l'Istituto previdenziale ha prodotto unicamente degli "screenshot" delle ricevute di accettazione e consegna dai quali non può ricavarsi quale sia l'atto notificato.

Le eccezioni, pur suggestive, non possono trovare accoglimento.

Innanzitutto, occorre affrontare la questione inerente l'indirizzo PEC del mittente.

In merito, va rilevato che l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che *"La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"*.

L'art. 30 del D.L. n. 78/2020, convertito in L. n. 122/2020 prevede poi che *"L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale..."*.

All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, infine, il seguente comma: *"In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi..."*

Quest'ultima norma prevede all'ultimo comma le disposizioni di dettaglio per la notifica via PEC e precisa che, in deroga all'art. 149 bis c.p.c., la notificazione degli atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria, *"può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)..."*.

Le norme sopra richiamate se prevedono espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-78/2010, nulla espressamente dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.

Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.

L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un

qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.

La *ratio* di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R. n. r. 602/1973 e 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte - l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.

Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione degli avvisi di addebito sopra richiamati effettuata dall'indirizzo PEC "inpscomunica@postacert.inps.gov.it".

Tale conclusione non è peraltro inficiata dal fatto che detta notificazione non sia provvista di relazione di notifica e che gli avvisi di addebito trasmessi siano privi della (non richiesta) attestazione di conformità all'originale, essendo l'atto notificato proprio l'originale, e della firma digitale, atteso che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.L. n. 78/2010 si perfeziona con la consegna del messaggio di PEC nella casella del destinatario, alla data e nell'orario indicati nella ricevuta di avvenuta consegna, così come la notifica diretta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento.

L'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 82/2005 ha, infatti, equiparato la trasmissione di un documento informatico a mezzo posta elettronica certificata a un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi alla notificazione a mezzo posta, precisando che la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso a mezzo posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi, con il solo limite della non conformità di tale marcatura temporale alle disposizioni delle Linee guida.

Nessun dubbio sussiste in ordine alla possibilità di qualificare la notificazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.P.R. come trasmissione di un documento informatico a mezzo posta elettronica certificata ad un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.

In forza di tale equiparazione, ben possono essere applicati all'ipotesi della notificazione ex art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 i principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di notificazione eseguita mediante invio diretto ai sensi del primo comma della citata norma.

Secondo tale orientamento la notificazione diretta a mezzo posta *"si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato,*

l'identità del consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" (Cass. n. 9240/2019; Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 19771/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 16949/2014; Cass. n. 6395/2014).

L'applicazione di tale principio alla fattispecie in esame conduce, quindi, a ritenere validamente perfezionata la notificazione degli avvisi di addebito sopra richiamati, eseguita a mezzo PEC, senza che sia stata redatta la relata di notifica.

In ogni caso, non v'è alcun vizio della notifica in esame. La certezza in ordine all'indirizzo PEC coinvolto nella notificazione medesima attiene infatti alla sfera del destinatario, al quale l'atto deve essere notificato ad un indirizzo effettivo e inserito negli appositi elenchi, così da garantire la conoscenza legale dell'atto trasmesso.

Nulla di tutto ciò riguarda, invece, la sfera del mittente e, in particolare l'indirizzo di provenienza della PEC.

Del resto, ogni eventuale dubbio in proposito, e dunque il dubbio su chi sia l'effettivo mittente del messaggio di posta, è un vizio formale che può senz'altro essere formulato, al pari di ogni difesa in giudizio, ma che tende a risolversi immediatamente al momento della costituzione del convenuto presunto notificante; questi, infatti, potrà chiarire ogni dubbio al destinatario, dichiarando la paternità della notifica - come avvenuto nel caso di specie - oppure dichiarando di non aver mai indirizzato alcuna PEC.

Nessun vizio, però, è dato riscontrare laddove l'indirizzo di provenienza sia avulso da un pubblico elenco, posto che questo deve ospitare gli estremi utili per la consegna degli atti e non quelli da cui essi debbono provenire.

Sotto diverso profilo, poi, la difesa di parte ricorrente ha eccepito che dai documenti prodotti dall'INPS non emergerebbe la prova di quali atti sarebbero stati notificati per il tramite delle PEC inviate.

Ciò posto, va osservato che per ciascuno dei 4 Avvisi di addebito opposti, l'INPS ha prodotto l'avviso di addebito in formato PDF, nonché l'accettazione e la consegna in formato XML, da cui risulta chiaramente la data dell'avvenuta notifica (3.11.2015 per l'AVA 410 2015 00037702 65 000, 23.1.2016 per l'AVA 410 2015 0010148045000, 14.6.2016 per l'AVA 410 2016 0006076345000, 17.11.2016 per l'AVA 410 2016 0010083572300) coincidente con quella emergente dall'estratto di ruolo, l'indirizzo del destinatario (as.capezzera@pec.it), quello del mittente (INPSComunica@postacert.inps.gov.it), nonché il fatto che oggetto della notificazione era un Avviso di Addebito-Gestione Commercianti.

Ebbene, come rilevato convincentemente dalla Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 44/2021, che si richiama espressamente sul punto, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.: *"Va rilevato, anzitutto, che la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come*

modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile DGSIA), corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non é richiesto il deposito del file di notificazione (la RdAC in formato .eml o .msg).

Al contrario, la prova della notifica telematica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito può essere fornita depositando la copia cartacea dell'atto e delle relative ricevute di accettazione e consegna: la prova della notifica sarà da ritenersi data se la conformità all'originale di tale copia é attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005) o se la loro conformità all'originale (per quanto non attestata da pubblico ufficiale) non sia disconosciuta dal contribuente (art. 23, comma 2, CAD).

Ebbene, nella specie, la difesa della ricorrente non ha disconosciuto le ricevute di accettazione e consegna e neppure che gli atti allegati alle notifiche via PEC fossero diversi da quelli indicati dall'INPS, limitandosi ad una generica contestazione circa il fatto che non sarebbe possibile, dai documenti prodotti, evincere quali fossero gli atti allegati alle PEC.

Pertanto, in merito, può richiamarsi analogicamente la giurisprudenza in materia di notificazioni a mezzo raccomandata, secondo la quale *"in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, é onerato della relativa prova"* (Cass. 16528/2018; in senso conforme, v. Cass. 24149/2018 e Cass. 30787/2019).

Dunque, la prova della consegna della PEC all'indirizzo PEC della ricorrente, risultante dalle ricevute di accettazione e consegna prodotte (cfr. docc. 2,3,4,5,2bis, 3 bis, 4 bis e 5 bis), fa presumere la conoscenza dell'atto che l'INPS afferma essere allegato alle PEC da parte della ricorrente, la quale, ove avesse voluto dedurre che la PEC non conteneva alcun avviso di addebito o un atto diverso da quello indicato dall'INPS, avrebbe dovuto fornirne la prova, evenienza questa non verificatasi nella specie.

In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, l'eccezione di nullità/illegittimità/irregolarità della notifica degli avvisi di addebito opposti non può che essere rigettata, dovendosi ritenere che le notifiche siano state regolarmente eseguite nelle date risultanti dall'estratto di ruolo e dagli stessi documenti prodotti dall'INPS e da Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per tutti gli avvisi di addebito opposti risulta, poi, provata la notifica via PEC in data 6.11.2019 dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, nonché la notifica via PEC in data 11.11.2019 di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atti entrambi prodotti da Agenzia delle Entrate-Riscossione (e per la cui validità si richiama quanto sopra evidenziato), con la conseguenza che alcuna prescrizione può ritenersi maturata, dovendosi rigettare, sul punto, la domanda di parte ricorrente.

Resta da esaminare la cartella di pagamento n. 11020110026317085000, notificata, come visto, l'8.4.2011 e per la quale risulta, quale atto interruttivo della prescrizione, la notifica dell'intimazione di pagamento in data 18.2.2016 e, successivamente, la notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta in data 11.1.2022.

Pertanto, come evidenziato dalla difesa delle parti resistenti, ai fini del computo del termine di prescrizione deve farsi riferimento ai provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19.

Più nello specifico, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato *"Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria"*, dispone, al comma 2, che: *"I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ov. il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"*.

La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.

Il successivo articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.

L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.

In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, periodo neutro) e 182 giorni (art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - circ. 126 del 10 agosto 2021).

Le parti convenute richiamano, altresì, l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone *"1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di*

pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".

L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita:

"1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione".

Ebbene, ritiene questo Giudice che, nella specie, non possa trovare applicazione l'art. 68 cit., il quale fa riferimento ai soli termini di versamento e quindi rileva per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali quindi più che di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è iniziato a decorrere perché appunto il credito è rimasto inesigibile fino al 31 agosto 2021, per cui l'art. 68 non opera in relazione ai crediti per i quali i termini di versamento erano già scaduti al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 per i quali, quindi opera invece solo la sospensione di 129 giorni, cui si somma quella di 182 giorni, dal 31.12.2020 al 30.6.2021.

Ciò posto, pur valutandosi le due sospensioni dei termini di prescrizione come sopra richiamate, deve ritenersi che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento in data 11.1.2022 il termine di prescrizione quinquennale fosse interamente spirato.

Invero, senza alcuna causa di interruzione della prescrizione il diritto si sarebbe prescritto il 18.2.2021 (pacifica dovendo ritenersi la prescrizione quinquennale nella specie, ai sensi di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 23397/2016), sommando 311 giorni (ossia 182+129) relativi alle due sospensioni introdotte dalla normativa emergenziale il termine quinquennale di prescrizione scadeva il 26.12.2021 e, pertanto, la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 11.2.2022, è intervenuta quando il diritto si era già irrimediabilmente prescritto.

Anche con riferimento a detta cartella, deve, dunque, dichiararsi prescritto il diritto di Agenzia delle Entrate-Riscossione di procedere ad esecuzione forzata, limitatamente ai crediti I.N.P.S. (atteso che la cartella riguarda anche crediti di natura tributaria, per i quali parte ricorrente non ha agito nel presente giudizio, non sussistendo, in ogni caso, la giurisdizione del giudice ordinario del lavoro).

Quanto alla regolazione delle spese di lite, la parziale soccombenza reciproca, essendo stato accolto il ricorso solo avuto riguardo ad alcuni dei titoli impugnati, giustifica l'integrale compensazione delle stesse.

P.Q.M.

Visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- Dichiara prescritto il diritto di Agenzia delle Entrate-Riscossione di procedere ad esecuzione forzata avuto riguardo ai crediti contributivi I.N.P.S. portati dalle cartelle di

pagamento n. 110 2011 0026317085000, 110 2009 0001005658000, 110 2007 0052742105000 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 110 20219004619286000 relativamente a dette cartelle di pagamento e limitatamente ai crediti contributivi I.N.P.S.

- RIGETTA, nel resto, il ricorso.

- DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Torino, lì 21.9.2022

Il Giudice
dr. Lorenzo AUDISIO